

Nuovi e rinnovati strumenti per la composizione della crisi d'impresa (seconda parte)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

di Marco Rubino, Reparto crisi d'impresa e ristrutturazioni

ABSTRACT: pubblichiamo di seguito la seconda parte dell'intervento di Marco Rubino al convegno LE NUOVE NORME SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'IMPRESA E SULLA PREVENZIONE DELLA CRISI (D. Lgs 14 gennaio 2019, n. 14) che si è tenuto lo scorso 8 maggio 2019 a Milano presso la Fondazione Mediolanum.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, così come i piani di risanamento, sono strumenti di regolazione della crisi già contemplati dalla **Legge fallimentare** nell'art. **182 bis**.

Come recita il nome, essi consistono in **pattuizioni** concluse **tra l'imprenditore** ed una **maggioranza qualificata di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti**.

Tuttavia, proprio perché si tratta di "accordi" le **pattuizioni valgono solamente per i cc.dd. creditori aderenti**, ovvero per coloro che hanno stipulato l'accordo. Tutti gli altri creditori (i cc.dd. **creditori non aderenti**) devono essere **pagati integralmente**:

- a) **entro 120 giorni dall'omologazione** se il credito è **scaduto**, oppure
- b) **entro 120 giorni dalla scadenza**, se non ancora scaduti.

Anche per gli accordi, così come per il piano di risanamento, è necessario munirsi di una **relazione redatta da un professionista**, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), sulla veridicità dei dati aziendali e **sull'attuabilità dell'accordo** stesso con **particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei** nel rispetto dei termini di cui sopra.

Lo strumento è **ripreso dal Codice** della crisi con alcune **sostanziali novità**, tese ad agevolarne l'adozione.

Una **prima rilevante novità** è rappresentata dall'**omologazione** degli accordi di ristrutturazione **in presenza** di debiti nei confronti dell'**amministrazione finanziaria**.

Il **quinto comma dell'art. 48, CCII**, prevede infatti che, ove **l'adesione dell'amministrazione finanziaria** sia **decisiva** per il raggiungimento delle percentuali minime di adesione, l'accordo può essere omologato **anche in mancanza di tale adesione** quando, sulla base della **relazione di un professionista indipendente** la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Con questa disposizione il Codice ha voluto così rimediare a diversi casi, verificati nella pratica, dove, a causa di un atteggiamento particolarmente rigido da parte

dell'amministrazione finanziaria, non si è potuto raggiungere un accordo, aprendo inevitabilmente la strada al fallimento, anche in quelle ipotesi dove le possibilità di recupero del credito erariale in sede fallimentare si presentavano palesemente inesistenti.

A fianco del più classico accordo di ristrutturazione, ripreso dall'**art. 56, CCII**, fanno poi la loro comparsa due tipologie particolari di accordi:

- Ø gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60);
- Ø gli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa (art. 61).

Prima di illustrare la particolarità degli accordi di ristrutturazione agevolati, occorre tuttavia segnalare un'ulteriore novità che riguarda le cc.dd. **misure protettive**.

Il **terzo comma dell'art. 182 bis, I. fall.**, prevede infatti che, **dalla data della pubblicazione degli accordi** nel registro delle imprese e **per sessanta giorni** i creditori per **titolo e causa anteriore a tale data** non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, **né acquisire titoli di prelazione se non concordati**. La Legge fallimentare ha così previsto un **meccanismo protettivo che scatta in automatico**, come effetto della pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese e che nel gergo mutuato dal diritto anglosassone, viene per l'appunto denominato **automatic stay**.

Il **Codice della crisi**, viceversa, ha **abolito tale automatismo** sicché per poter ottenere l'effetto protettivo **occorre chiederlo espressamente** al tribunale con la domanda di omologazione degli accordi.

Orbene, **qualora il debitore non richieda l'applicazione delle misure protettive** oppure **rinunci** alle stesse e, al contempo, **rinunci alla moratoria** nel pagamento dei creditori estranei, il Codice della crisi prevede un **particolare vantaggio per il debitore**, rappresentato **dall'abbassamento della percentuale minima di adesione che viene ridotta dal 60% al 30%** (ecco perché, per l'appunto, tali particolari accordi di ristrutturazione sono stati denominati "**agevolati**").

Con il Codice della crisi fanno viceversa la loro comparsa gli **accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** che, cioè, consentono, a determinate condizioni, di **estendere l'efficacia** dell'accordo anche a taluni creditori **non aderenti**.

In realtà, l'embrione di tale istituto era già presente negli **accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari**, previsti dall'**art. 182 septies, I. fall.**, introdotto in epoca relativamente recente **dal d.l. n. 83/2015**. Come fa intuire il nome stesso, gli accordi previsti dall'art. 182 septies, sono **limitati alle sole banche e intermediari finanziari** e si applicano solamente **nel caso** in cui i **debiti verso tali soggetti rappresentino almeno la metà dell'indebitamento complessivo dell'impresa**.

In questo caso, il debitore può individuare **una o più categorie di questi crediti** che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei e **chiedere che l'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti il 75% dei crediti della categoria venga esteso anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.**

In tale ipotesi il **tribunale**, accertato che effettivamente i creditori abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei e che i non aderenti abbiano ricevuto complete informazioni, **omologa** l'accordo **se** accerta che i creditori **non aderenti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle "alternative concretamente praticabili"**.

Orbene, **il Codice della crisi** ha ripreso questo istituto, previsto per i soli intermediari finanziari, **estendendolo**, viceversa, **a tutti i creditori**, con alcune **novità**.

Innanzitutto, l'accordo, **per poter essere estendibile** ai non aderenti, **non deve avere carattere liquidatorio**, ma **deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa** (in via diretta oppure indiretta).

Inoltre, i **creditori** debbono essere **soddisfatti in misura significativa o prevalente con il ricavato della prosecuzione dell'attività**.

Infine, **la convenienza** dell'accordo per i creditori non aderenti non è più **riferita** alle "alternative concretamente praticabili" (concetto non particolarmente univoco), bensì **alla "liquidazione giudiziale"** tout court. Lasciando dunque intendere che il **confronto** va effettuato **tra una soluzione negoziale concordata di ristrutturazione del debito ed il suo recupero coattivo mediante una procedura esecutiva collettiva** (per l'appunto la liquidazione giudiziale).

Oltre agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, **il d.l. n. 83/2015** aveva **introdotto la convenzione di moratoria** ovvero un accordo **tra imprenditore e intermediari finanziari** diretto a **disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti**.

Anche in questo caso, **il Codice** della crisi ha ripreso l'istituto, **estendendolo a tutti i creditori**, e non solamente agli intermediari finanziari. Inoltre, **mentre** la norma della **Legge fallimentare** parlava **semplicemente** di "**moratoria temporanea dei crediti**", l'**art. 62, CCII**, specifica che la convenzione può avere ad oggetto:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Ø la dilazione delle scadenze dei creditiØ la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservativeØ ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. |
|---|

Un'importante novità che riguarda viceversa tutti i tipi di accordi di ristrutturazione, concerne l'**efficacia dell'attestazione**. In particolare, l'**art. 58** precisa che, **se prima**

dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del **piano**, oppure degli **accordi**, **l'attestazione deve essere rinnovata**.

Dunque, la norma fissa un concetto che solo le **prassi più virtuose** avevano seguito ovvero che **l'attestazione non è una dichiarazione resa una volta per sempre**, ma, viceversa, segue le vicende degli accordi e del piano, di modo che, se questi ultimi devono essere modificati, anche l'attestazione deve essere aggiornata.

Non solo, la norma va addirittura **oltre l'omologa** e prevede l'eventualità che le **modifiche al piano o agli accordi intervengano nel momento successivo dell'esecuzione del piano stesso**. Anche in questo caso sarà necessario provvedere all'**aggiornamento dell'attestazione**, tuttavia, poiché la fase giurisdizionale dell'omologazione si è già compiuta, viene previsto un **meccanismo particolare di tutela dei creditori**. Il **piano modificato** e **l'attestazione aggiornata** vanno **pubblicati nel registro delle imprese**, dandone **avviso ai creditori** i quali hanno **trenta giorni di tempo** dalla ricezione per **proporre opposizione** avanti al tribunale.